

Ist. n. 2 dep. 20/09/2023
Rep. n. 19/2023 del 24/10/2023

SENT. n. 17 / 2023

M. 7 / 2023 Gg. Cont.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Riccardo Audino	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 32-1/ 2023P.U.

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 10.08.2023 ed integrato in data 19.09.2023 dalla parte del Sig. [REDACTED], C.F. [REDACTED] e Sig. [REDACTED] C.F. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

OMISSIS

In tali termini la domanda risulta ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata:

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

A Serial#: 7650dfe59-37a417bd34e340f1710dc1
A Serial#: 900352902e9d83ee0330076e3157

Firmato Da: D'ALFONSO CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC PER C
Firmato Da: RICCARDI RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER C

il liquidatore nella persona del dott. Alessandro Elisio, con studio in LANCIANO (CH) alla VIA TINARI N. 25 in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC iscritto al n. 53 del Registro presso il Ministero della Giustizia,;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di

- quanto necessario al ricorrente ed esigenze familiari quantificato in € 1.585,00 al momento della ammissione
- crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano unitamente alla relazione del dott. Alessandro Elisio allegata al ricorso introduttivo e relazione integrativa del 19.09.2023. ~~relativa al procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore, in relazione ai beni del debitore, in relazione ai beni del debitore, in relazione ai beni del debitore.~~
Manda di oscurare al punto 4) di cui in premesse le parole da "due" a "figli" e la presente dicitura, a cura del liquidatore.

Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**



- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DETERMINA

in € 1.585,00 la misura del mantenimento mensile per il ricorrente e nucleo familiare ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b), CCII;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione con avviso della disponibilità della stessa unitamente alla relazione dell'OCC sul sito del Tribunale .

Lanciano, li20/10/2023

Il Presidente
dott. Riccardo Audino

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso

